

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 998

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri
(MARTINO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia
(BIONDI)

col Ministro delle finanze
(TREMONTI)

e col Ministro del tesoro
(DINI)

(V. Stampato Camera n. 1024)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 dicembre 1994*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE
LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI**

t r a

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI AUSTRIA**

* * * * *

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Austria;

Considerando che le infrazioni alla legislazione dogana-
le pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei
loro rispettivi Paesi;

Considerando che è importante assicurare l'esatta perce-
zione dei diritti e delle tasse;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostan-
ze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illecito di ta-
li sostanze che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e
la società;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni sarebbe re-
sa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministra-
zioni doganali;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Coo-
perazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 di-
cembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Al fini della presente Convenzione si intende per:

1. "Legislazione doganale", le disposizioni legali e regolamentari

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

applicate dalle due Amministrazioni doganali e relative:

- a) all'importazione ed all'esportazione, alla circolazione ed al deposito delle merci, ivi compresi i mezzi di pagamento;
- b) alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
- c) al controllo di ogni misura di proibizione e di restrizione all'importazione, all'esportazione ed al transito;

2. " Amministrazione doganale ", l'Amministrazione doganale, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, ed il Ministero Federale delle Finanze e le Autorità doganali da esso dipendenti, per la Repubblica di Austria;
3. " Infrazione doganale ", ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;
4. " Diritti e tasse all'importazione o all'esportazione ", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie che vengono percepiti dall'Amministrazione doganale all'importazione o all'esportazione ovvero in occasione della importazione delle merci o dell'esportazione delle merci, ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e tasse all'importazione e all'esportazione istituiti dai competenti organi delle Comunità Europee.

Articolo 2

1. Alle condizioni definite dalla presente Convenzione, le Amministrazioni doganali dei due Stati si prestano, mediante rapporti diretti, mutua assistenza, anche su incarico dell'Autorità Giudiziaria, al fine:
 - a) di assicurare l'osservanza della legislazione doganale;

b) di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle loro rispettive legislazioni doganali.

2. La mutua assistenza non si estende all'arresto delle persone nè alle procedure di recupero, per conto dell'altro Stato, di diritti e di tasse all'importazione od all'esportazione, nè di multe e di altre somme.

Articolo 3

A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno degli Stati, l'Amministrazione doganale dell'altro esercita, nel quadro della sua legislazione e delle sue pratiche amministrative, una sorveglianza speciale, su:

- a) gli spostamenti, particolarmente all'entrata ed all'uscita dal suo territorio, delle persone sospettate nello Stato richiedente di commettere infrazioni doganali;
- b) i movimenti delle merci segnalati, dallo Stato richiedente, come sospetti perchè possono dar luogo, nel suo territorio, ad infrazioni doganali;
- c) i luoghi dove sono depositate, in quantità inabituali, merci di cui lo Stato richiedente ha ragione di ritenere che esse siano destinate ad essere importate illegalmente nel suo territorio;
- d) i veicoli, imbarcazioni, aeronavi ed altri mezzi di trasporto che lo Stato richiedente ha ragione di ritenere che essi possano essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul suo territorio.

Articolo 4

1. Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano spontaneamente e senza ritardo ogni informazione di cui esse dispongono, concernente:

- a) le operazioni, constatate o progettate, che presentino o paiono presentare un rischio d'infrazione doganale all'altro Stato;
- b) i nuovi mezzi o metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali;
- c) le categorie di merci note come facenti oggetto di infrazioni doganali nell'altro Stato;
- d) le persone sospettate di essere dedite a commettere infrazioni doganali nonché i veicoli, imbarcazioni, aeronavi sospettati di essere utilizzati per tale fine nell'altro Stato.

2. Le Amministrazioni doganali dei due Stati adottano le disposizioni affinché funzionari dei loro servizi, incaricati della ricerca delle infrazioni doganali, siano in relazione personale e diretta in vista dello scambio di tali informazioni per prevenire, ricercare o reprimere le citate infrazioni.

Articolo 5

1. Le Amministrazioni doganali dei due Stati si trasmettono, su richiesta, ogni informazione di cui dispongono su operazioni scoperte o progettate che costituiscono o sembrano costituire in-

Infrazione doganale all'uno o all'altro Stato, nonché sugli scambi di merci che possono formare oggetto di una infrazione doganale.

2. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato procede, nel quadro delle leggi e dei regolamenti in vigore sul suo territorio, a tutte le indagini necessarie, in particolare all'audizione delle persone sospettate d'infrazioni doganali, di testimoni e di esperti, comunicandone, senza indugio, i risultati.

Articolo 6

Le informazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono fornite anche sotto forma di rapporti, processi verbali o copie conformi di documenti.

Articolo 7

Le Amministrazioni doganali dei due Stati possono addurre, a titolo di prova, le informazioni ricevute ed i documenti prodotti, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, tanto nei loro processi verbali, rapporti o testimonianze, quanto nel caso di procedimenti innanzi ai tribunali.

Articolo 8

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti

nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali e amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi previsti dalla presente Convenzione.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli incaricati di usarli, solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale dello Stato richiedente dispone, in applicazione della presente Convenzione, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di questo Stato ai documenti od alle informazioni della stessa natura.

Articolo 9

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato autorizza, nella misura del possibile, i suoi agenti a deporre, in qualità di testimoni o esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altro Stato ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La domanda di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualità lo agente dovrà deporre.

L'Amministrazione doganale dello Stato contraente che ac

cetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti nei quali i suoi agenti dovranno mantenere la loro deposizione.

Articolo 10

Gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato, competenti per la ricerca delle infrazioni doganali, possono assistere, previo assenso dell'Amministrazione doganale dell'altro Stato, sul territorio di quest'ultimo, alle operazioni effettuate per la ricerca e l'accertamento di tali infrazioni.

Articolo 11

Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato si trovano sul territorio dell'altro Stato, devono essere in grado di giustificare, in ogni momento, la loro qualifica ufficiale. Essi beneficiano su tale territorio della protezione accordata agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Stato dalla legislazione in vigore.

Articolo 12

A richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato, dispone la notifica ai destinatari, con l'osservanza delle disposizioni in vigore sul proprio territorio, di tutti gli atti concernenti l'applicazione della legislazione doganale.

Articolo 13

Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di rimborso degli oneri derivanti dall'applicazione della presente Convenzione. Le indennità corrisposte agli agenti di cui all'art.9, agli esperti ed agli interpreti, sono a carico dello Stato richiedente.

Articolo 14

1. Gli Stati contraenti non sono tenuti ad accordare l'assistenza prevista dalla presente Convenzione nel caso in cui ritengano che questa sia tale da portare pregiudizio alla loro sovranità, alla loro sicurezza, all'ordine pubblico ovvero ad altri interessi essenziali.
2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Articolo 15

Qualora una Amministrazione doganale dovesse richiedere assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire a sua volta, essa dovrà richiamare nella richiesta l'attenzione dell'altra Amministrazione su tale circostanza.

L'esecuzione della richiesta sarà a discrezione di quest'ultima Amministrazione doganale.

Articolo 16

1. Le modalità di applicazione della presente Convenzione

sono stabilite di concerto tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti.

2. Le predette Amministrazioni, inoltre, convengono di risolvere direttamente i problemi che si presentano nella pratica applicazione della Convenzione.
3. A tale fine possono incontrarsi in apposite riunioni.

Articolo 17

Il campo di applicazione della presente Convenzione si estende sul territorio doganale della Repubblica italiana, quale viene definito dal Testo Unico italiano delle disposizioni in materia doganale, e sul territorio doganale della Repubblica di Austria.

Articolo 18

1. La presente Convenzione sarà ratificata secondo le procedure costituzionali di ogni Stato contraente ed i relativi strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.
2. Essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.
3. Essa può essere denunciata dagli Stati contraenti in ogni momento per iscritto, per via diplomatica. In tale caso cesserà di avere effetto tre mesi dopo la ricezione della notifica.
4. Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione,


cesserà di avere effetto l'Accordo di Mutua Assistenza Amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Austria, fatto a Vienna il 26 giugno 1978.

Articolo 19

Ogni divergenza che dovesse nascere dall'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione sarà sanata per via diplomatica.

Fatto a Vienna il 17 luglio 1991, in due esemplari, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI AUSTRIA



DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA


* * * * *

Al momento di procedere alla firma della presente Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Austria per la cooperazione e la mutua assistenza fra le rispettive Amministrazioni doganali, i sottoscritti Direttori Generali hanno convenuto quanto segue:

- il termine " esperti ", di cui all'art. 13 della Convenzione, si riferisce a personale estraneo alle due Amministrazioni doganali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E
DELLE IMPOSTE INDIRECTE,

PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
ITALIANA



IL DIRETTORE GENERALE DELLE
DOGANE E DELL'INTEGRAZIONE
EUROPEA,

PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
AUSTRIACA

